

REGOLAMENTO DIVISE DA GIOCO

(Approvato dal C.d.A. con delibera n. 9 del 12/06/2017)

(Modificato dall'Assemblea Ordinaria del 21/05/2018)

(Modificato dal C.d.A. con delibera del 09/06/2021)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Norme generali

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le competizioni ufficiali alle quali partecipano le squadre di Serie A Maschile di pallavolo.
2. Le disposizioni della FIPAV (Regole di gioco, Circolari di indizione campionati, etc.) e della Lega (disposizioni organizzative annuali, etc.) possono prevedere ulteriori modalità applicative con riferimento a tutti gli aspetti inerenti l'equipaggiamento degli atleti e dello staff delle squadre di Serie A Maschile di pallavolo.

Titolo II DIVISE GIOCATORI

Art. 2. Caratteristiche delle divise

1. Ogni Società deve disporre prima dell'inizio di ogni Campionato di due divise di gioco (maglia, pantaloncini e calzettoni), ognuna delle quali avente un colore nettamente prevalente. I colori delle due divise dovranno essere tra loro diversi, fortemente contrastanti e chiaramente riconoscibili come divisa "scura" e "chiara" (di colore tenue). Una di queste divise dovrà essere indicata come principale, mentre l'altra sarà di riserva.
2. Il colore ed il modello delle divise di gioco devono essere uniformi per tutti i giocatori, ad eccezione del Libero, al quale si applicano le disposizioni previste dalle vigenti Regole di Gioco FIPAV.
3. Prima di procedere alla stampa deve essere inviata per approvazione all'Ufficio Campionati di Lega una fotografia o una riproduzione grafica di entrambe le divise da gioco.
4. Le modalità di utilizzo delle divise di gioco sono pubblicate sul sito web della Lega. Di regola verrà assegnata la divisa principale alla squadra che gioca in casa e quella di riserva alla squadra che gioca in trasferta; in caso di colori contrastanti si cercherà di privilegiare, ove possibile, la scelta della squadra che gioca in casa. Tali disposizioni possono essere modificate esclusivamente previo consenso della Lega.

Art. 3 - Spazi riservati alla pubblicità di Sponsor e fornitori di abbigliamento sportivo

1. La pubblicità di sponsor e fornitori di abbigliamento sportivo è consentita sulla parte anteriore della maglia, sul retro della stessa, sulle maniche, sui pantaloncini e sui calzettoni. Non è consentita alcuna pubblicità all'interno dei numeri delle divise da gioco.

2. È vietato pubblicizzare categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza.
3. Le scritte, le immagini ed i loghi di sponsor riportati sulle divise di gioco e sulle attrezzature tecniche indicate al successivo art. 5 devono essere uniformi per tutta la squadra e devono discendere da contratti stipulati dalla società, essendo vietata la cessione dei relativi diritti in favore dei giocatori. A questi ultimi, infatti, potrà essere ceduto esclusivamente il diritto di sfruttamento della propria immagine al di fuori delle competizioni sportive.
4. Durante lo svolgimento delle gare (ufficiali e/o amichevoli), sin dall'ingresso in campo per il riscaldamento e fino al termine della gara, nonché durante le eventuali interviste pre e/o post gara, non è consentito ai giocatori pubblicizzare il marchio di propri sponsor in qualsiasi forma e modalità. Ove ciò accada è fatto obbligo alle società di far rimuovere al proprio giocatore l'esposizione pubblicitaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
5. Sulle divise da gioco deve essere apposto il logo della Lega o il logo congiunto con lo sponsor del Campionato. La Lega si riserva la facoltà, in occasione degli eventi dalla stessa direttamente organizzati (Play Off, Coppa Italia, Supercoppa, etc.) di realizzare un logo celebrativo che sarà utilizzato in aggiunta e/o in sostituzione del logo della competizione.
6. Le divise del giocatore Libero deve scrupolosamente osservare la Regola di Gioco 19.2 che prescrive che la divisa del Libero abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra. È consentito che la divisa del giocatore Libero (sponsor compreso) cambi in ogni partita, purché il colore mantenga una dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra.

Art. 4 - Scarpe

1. I giocatori possono indossare scarpe diverse a condizione che le stesse abbiano le caratteristiche previste dai vigenti regolamenti della FIPAV.

Art. 5 - Altre attrezzature tecniche

1. È consentito l'utilizzo da parte dei giocatori di sottomaglie, bendaggi compressivi e imbottiture (di protezione dagli infortuni), sottobraccia, accessori ed altre attrezzature tecniche a condizione che le stesse: (i) siano dello stesso colore dominante della maglia da gioco, in modo da non generare confusione negli ufficiali di gara e negli spettatori; (ii) siano uniformi per tutta la squadra; (iii) riportino esclusivamente scritte, immagini, o loghi di sponsor della società.
2. È consentito l'utilizzo di ginocchiere a condizione che le stesse siano dello stesso colore delle altre attrezzature tecniche eventualmente utilizzate.
3. È vietato indossare qualsiasi tipo di attrezzatura tecnica che possa causare infortuni o avvantaggiare il giocatore che la indossa.

Art. 6. Caratteristiche delle divise

1. Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva deve essere inviata all'Ufficio Campionati di Lega una fotografia della divisa ufficiale dello Staff, composta da giacca, camicia (eventuale cravatta), pantaloni e scarpe.
2. Tale divisa deve essere indossata da tutti i tesserati non atleti che siedono in panchina ad eccezione del massaggiatore, che è autorizzato ad indossare la tuta sportiva della società, e dell'eventuale Sponsor ospite in panchina.
3. La divisa deve essere indossata per l'intera la durata della gara, dal momento dell'entrata in campo delle squadre per il riscaldamento e sino al rientro delle stesse negli spogliatoi.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 7. Sanzioni applicabili

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento saranno applicate a carico delle società inadempienti, in base alla gravità dell'infrazione e previo deferimento al Giudice di Lega, le seguenti sanzioni disciplinari: (i) diffida; (ii) sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 20.000.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.